



Direzione Acquisti e Appalti Dirigente: Dott.ssa Michela Deiana

C21-22 Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 60 e 164 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., svolta tramite piattaforma telematica, per la definizione di un accordo quadro, con un unico operatore economico, per la fornitura di prodotti a ridotto impatto ambientale con il marchio UniCa e la concessione del marchio per la vendita a terzi degli stessi prodotti di Merchandising, di durata quadriennale, rinnovabile per un ulteriore quadriennio, prorogabile per ulteriori sei mesi.

Importo complessivo della fornitura nell'ambito dell'AQ: € 1.200.000,00 oltre IVA;

Importo stimato per la concessione del marchio UniCa per la vendita a terzi: € 255.000,00 oltre IVA.

CIG: 9350578511 - CUI: F80019600925202200035

DISCIPLINARE DI GARA







Sommario

PRE	EMESSE	4
1.	DOCUMENTAZIONE DI GARA	5
2.	CHIARIMENTI	6
3.	COMUNICAZIONI	7
4.	DOTAZIONE INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	9
5.	OGGETTO DEL CONTRATTO	12
6.	DURATA E VALORE DEL CONTRATTO	13
7.	REVISIONE DEI PREZZI	15
8. PAR	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI RTECIPAZIONE	15
9.	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	18
	9.1. Requisiti generali	3
10.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	19
	10.1. Requisiti di idoneità	
11. AGC	INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE, CONSORZI ORDIN GREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	
	11.1 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	5
12.	AVVALIMENTO	25
13.	SUBAPPALTO	28
14.	GARANZIE PROVVISORIA E DEFINITIVA	29
15.	SOPRALLUOGO	33
16.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	33
17.	TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	34
18.	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	36
19.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	40
20.	DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	42
21.	DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE E ALTRE DICHIARAZIONI	 4 4
22.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	45
23.	OFFERTA TECNICA	46
24.	OFFERTA ECONOMICA	48
25.	MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE	49
26.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA APERTURA DOCUMENTAZIONE DI GARA	52
27.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	54
28.	VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA (EVENTUALE)	54





UNICA

29.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	55
30.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	58
31.	CODICE DI COMPORTAMENTO	59
32.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	59
33	TRATTAMENTO DATI PERSONALI	59







PREMESSE

In esecuzione della Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 140/22C del 28/07/2022 e della Determina a contrarre n. 358/2022 del 01/08/2022 della Dirigente della Direzione Acquisti e Appalti è indetta una procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 60 e 164 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici, in seguito Codice, e ss.mm.ii., svolta tramite procedura telematica, avente ad oggetto la definizione di un accordo quadro, con un unico operatore economico, per la fornitura con il marchio UniCa e la concessione del marchio per la vendita a terzi degli stessi prodotti di Merchandising, di durata quadriennale, rinnovabile per un ulteriore quadriennio, prorogabile per ulteriori sei mesi.

Importo complessivo della fornitura nell'ambito dell'Accordo Quadro: € 1.200.000,00 oltre IVA;

Importo stimato per la concessione del marchio UniCa per la vendita a terzi: € 255.000,00 oltre IVA.

CIG: 9350578511 - CUI: F80019600925202200035

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) "Appalti & Contratti" (di seguito denominata Piattaforma), previa registrazione presso l'area riservata alla gara in oggetto, all'indirizzo: https://unica.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/ e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Il contratto (di Accordo Quadro e Concessione) verrà aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60, 164 e 95 del d.lgs. 50/2016 aggiornato alla L. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020, alla L. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 ed alla L. 238/2021, e con applicazione del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 2, del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio della Regione Sardegna, Cagliari [codice NUTS ITG2F]

Il bando di gara è stato:

✓ Inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il giorno 01/08/2022;







- ✓ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.M.
 2 dicembre 2016 (G.U. V Serie Speciale Contratti n. 91 del 05/08/2022);
- ✓ Pubblicato sul profilo del committente;
- ✓ Pubblicato su 2 quotidiani a rilevanza nazionale e su 2 quotidiani a rilevanza locale.

Il **responsabile unico del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il **dott. Nicola Ladu** afferente alla Direzione Acquisti e Appalti, e-mail: <u>nicola.ladu@unica.it</u>

La gara ed i rapporti contrattuali dalla stessa derivanti sono regolati:

- a) dalle norme contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare, nel capitolato speciale e in tutti gli atti in essi richiamati;
- b) dal D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;
- c) dalla L. 120/2020, dalla L. 108/2021 e dalla L. 238/2021;
- d) dal Codice civile e dalle altre leggi e regolamenti statali e regionali;
- e) da ulteriori Norme tecniche, Leggi, DM, DPR, d.lgs., Regolamenti o quant'altro applicabile alla tipologia di appalto.

Le caratteristiche e le modalità dei servizi e delle forniture oggetto del contratto sono descritti nel capitolato speciale e dovranno essere eseguiti secondo le modalità, condizioni e termini stabiliti nello stesso e in tutta la documentazione di gara.

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Capitolato speciale;
- 4) Allegato "Manuale Identità Visiva dell'Ateneo";
- 5) Allegato "Report questionario";





- 6) Allegato "Caratteristiche dei prodotti e listino prezzi";
- 7) Criteri di valutazione dell'offerta;
- 8) Domanda di partecipazione;
- 9) DGUE;
- 10) Dichiarazioni Integrative DGUE;
- 11) Modulo "Dichiarazione assolvimento imposta di bollo"
- 12) Modulo Dichiarazione Forniture/Prestazioni Analoghe;
- 13) Modulo Avvalimento;
- 14) Modulo "Dichiarazione segreti tecnici e commerciali";
- 15) Allegato all'Offerta tecnica per prodotti offerti;
- 16) Modulo "Offerta Economica";
- 17) Patto di integrità.

Le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa sono disponibili al link: https://unica.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp.

La documentazione elencata è disponibile sul sito internet https://unica.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/ nella sezione dedicata alla procedura in oggetto.

2. CHIARIMENTI

Le richieste di informazioni e di chiarimenti relative all'interpretazione del disciplinare e degli allegati o alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema dovranno pervenire esclusivamente tramite la Piattaforma, entro e non oltre il giorno 26/09/2022 alle ore 12:00. Le richieste dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **sei giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione sul sito, sezione "bandi di gara", nella sezione relativa alla procedura di gara. Si







invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione. Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute fuori tempo utile. Sarà onere dei concorrenti prendere visione dei chiarimenti pubblicati.

La trasmissione delle risposte alle richieste di chiarimento da parte dell'Amministrazione sarà sospesa dal giorno giovedì, 11 al giorno domenica, 28 agosto 2022.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

In conformità a quanto disposto dagli artt. 6-bis e 6-ter del D.lgs. 82/2005, i concorrenti saranno tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC di cui al pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico. Limitatamente ai concorrenti aventi sede in altri Stati membri, gli stessi dovranno indicare un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

In particolare, le comunicazioni relative all'aggiudicazione, all'esclusione, alla decisione di non aggiudicare l'appalto, alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, all'attivazione del soccorso istruttorio, al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, alla richiesta di offerta migliorativa, all'eventuale sorteggio avverranno utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del d.lgs. n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico non presente nei predetti indici, questi dovrà eleggere domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e l'Operatore economico, ad eccezione di quelle ex art. 76, comma 5, del Codice, di quelle relative all'attivazione del soccorso istruttorio ed al







subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, relative alla presente procedura di gara, dovranno intercorrere tramite il sistema telematico e si daranno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'apposita sezione "Comunicazioni" dedicata alla presente procedura e, pertanto, sarà onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

La Piattaforma invierà automaticamente agli operatori economici una specifica notifica.

Come riportato, infatti, all'art. 8 "Comunicazioni tra Stazione Appaltante e Operatore economico" della "Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche" (disponibile al link https://unica.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp, cliccando su "Guida per la presentazione di un'offerta telematica") le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e l'Operatore economico avverranno in modalità telematica mediante il Portale Appalti e contestuali notifiche mail/PEC generate dal sistema. L'Amministrazione non risponderà, pertanto, della mancata visione delle comunicazioni ivi pubblicate.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante; diversamente la medesima declinerà ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggeranno domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intenderà validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intenderà validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

N.B. In caso di oggettiva impossibilità tecnica da parte dell'operatore economico nell'utilizzo della Piattaforma le comunicazioni potranno essere eccezionalmente trasmesse all'indirizzo PEC protocollo@pec.unica.it e contemporaneamente all'indirizzo PEC gare@pec.unica.it.







4. DOTAZIONE INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presente procedura si svolgerà esclusivamente con modalità telematiche (in conformità a quanto disposto dall'art. 58, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dal Regolamento UE n.910/2014, del d.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID mediante la piattaforma di e-procurement "Appalti & Contratti" (di seguito denominata Piattaforma), previa registrazione presso l'area riservata alla gara in oggetto, all'indirizzo: https://unica.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti, ottenendo così le credenziali di accesso per inviare la documentazione richiesta dal presente disciplinare, firmata digitalmente, nonché per poter scaricare integralmente la documentazione relativa alla gara in oggetto.

Per partecipare alla presente procedura l'impresa concorrente deve, a propria cura e spese:

- ✓ disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con
 connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla
 Piattaforma;
- √ disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento e IDAS;
- ✓ avere, da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei
 poteri di firma), un certificato di firma digitale, in corso di validità, di cui all'art. 1, comma 1, lett. s)
 del d.lgs. n. 82/2005, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29, del d.lgs. 82/2005);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - o il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014 ed è qualificato in uno stato membro;







- o il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 91/2014;
- il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
- ✓ avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6 ter, del d-lgs. 7 marzo
 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di
 recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento e IDAS.

Per l'utilizzo della modalità telematica sarà necessario, inoltre:

- ✓ registrarsi sulla piattaforma raggiungibile all'indirizzo: https://unica.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti
 al fine di ottenere una username e una password di accesso all'area riservata dell'operatore economico;
- ✓ accedere, una volta ottenute le credenziali di accesso alla Piattaforma, all'area riservata e selezionare nella sezione "Gare e procedure in corso" la procedura di gara a cui si intende partecipare e la voce "presenta offerta".

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE 910/14 sull'identità digitale (di seguito Regolamento eIDAS), del D.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del D.lgs. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID).

Si invitano gli operatori economici a prendere visione del manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte telematiche disponibile nella sezione "istruzioni e manuali" della Piattaforma all'indirizzo: https://unica.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:







- ✓ parità di trattamento tra gli operatori economici;
- ✓ trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- ✓ standardizzazione dei documenti;
- ✓ comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375 del codice civile;
- ✓ comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'art. 1175 del codice civile;
- ✓ segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della
 domanda di partecipazione;
- ✓ gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- √ difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati
 dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- ✓ utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte telematiche disponibile nella sezione "istruzioni e manuali" della Piattaforma all'indirizzo: https://unica.ubuv.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare doc_istruzioni.wp.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.







La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

Nel caso in cui partecipino alla procedura in oggetto operatori economici in forma associata sarà necessario che gli stessi <u>verifichino con largo anticipo</u> in Piattaforma le modalità di iscrizione e caricamento delle offerte.

5. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto la definizione di un accordo quadro per la fornitura di prodotti con il marchio dell'Università degli Studi di Cagliari (di seguito UniCa) e la concessione (non esclusiva) del marchio UniCa per la vendita a terzi di prodotti di Merchandising, tramite piattaforma, a ridotto impatto ambientale, al fine di promuovere il marchio dell'Università, nell'ottica di un rafforzamento della propria immagine e dei valori identitari (*brand-identity*) dell'Ateneo e della diffusione del senso di appartenenza di studenti, dipendenti e cittadini nonché di tutti coloro che, a diverso titolo, partecipano alle attività della comunità universitaria.

Il presente documento e il capitolato speciale allegato contengono le norme di partecipazione alla procedura, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta e di aggiudicazione della procedura, la descrizione delle prestazioni ricomprese nel contratto, le condizioni contrattuali e le modalità di esecuzione dell'accordo quadro per la fornitura di prodotti e della concessione del marchio per la vendita dei prodotti di merchandising.







Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare e per una più puntuale descrizione delle prestazioni oggetto del contratto si rinvia a quanto disposto dal capitolato speciale.

6. DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

L'Accordo Quadro ha durata quadriennale (48 mesi) a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del valore massimo stabilito, a seguito dell'emissione degli Ordini di Fornitura, pari a € 1.200.000,00 (oltre IVA). La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo per ulteriori 4 anni (48 mesi), sempre che alla scadenza del termine dell'Accordo Quadro non sia esaurito il valore massimo dello stesso pari a € 1.200.000,00 (oltre I.V.A.) e rilevata l'affidabilità dell'Aggiudicatario (determinata dal fatto che questi ha eseguito le prestazioni nel pieno rispetto del capitolato e dell'offerta tecnica).

Nelle more dell'espletamento di una nuova procedura selettiva, l'aggiudicatario è tenuto a garantire la continuazione del servizio, su semplice richiesta dell'Università, a condizioni invariate, per un periodo di proroga massimo pari a sei (6) mesi dopo la scadenza (naturale o rinnovata) del contratto. La richiesta di proroga sarà eventualmente comunicata dall'Amministrazione entro la scadenza, naturale o rinnovata, del contratto.

In caso di mancata proroga o rinnovo il contratto cesserà di avere efficacia tra le parti, decorsi i relativi termini, senza necessità di disdetta.

La proroga è subordinata alla condizione che alla scadenza del termine dell'Accordo Quadro non sia esaurito il valore massimo dello stesso pari a € 1.200.000,00 oltre I.V.A.

In caso di rinnovo o proroga il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste dall'Accordo Quadro agli stessi patti e condizioni ai sensi dell'art. 106 co. 11 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Sono a carico dell'operatore economico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti ad eseguire la fornitura in ogni sua parte. L'importo è comprensivo di ogni onere derivante dall'esecuzione del contratto alle condizioni specificate nel capitolato speciale.







L'opzione di rinnovo sarà esercitata, ad esclusivo e insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, configurandosi come diritto potestativo, entro **3 (tre) mesi** dalla scadenza del contratto mediante comunicazione a mezzo PEC.

Per la concessione del Marchio di Ateneo in riferimento alle attività di merchandising non è previsto alcun corrispettivo da parte dell'Università, l'aggiudicatario incamererà gli incassi delle vendite, assumendo interamente il rischio d'impresa.

Poiché trattasi di un servizio nuovo per l'Ateneo non è stato possibile far riferimento ad un precedente volume di affari, pertanto, per la determinazione del volume d'affari stimato, l'Amministrazione ha proceduto ad effettuare un'indagine esplorativa tra Atenei comparabili per dimensioni (n. studenti, n. personale, n. dipartimenti), in merito al fatturato annuo derivante dalle medesime iniziative di merchandising. Ciò ha permesso di pervenire ad una stima prudenziale di valore della concessione pari ad € 30.000 annui.

Pertanto, il volume globale di affari stimato è pari a complessivi € 255.000,00 IVA esclusa, per 8 anni e 6 mesi di durata della concessione (inclusa l'opzione di rinnovo quadriennale e di proroga semestrale).

Le stime non impegnano in alcun modo l'Amministrazione e non costituiscono alcuna garanzia di corrispondenti introiti per l'aggiudicatario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente alla gestione del servizio. L'aggiudicatario, nell'assumere la veste di Concessionario, accetta che eventuali variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivendicazione o rivalsa alcuna, in quanto rientranti nell'alea normale legata al contratto di concessione.

La durata della concessione seguirà quella del contratto di Accordo Quadro e qualora l'importo complessivo dell'Accordo Quadro dovesse esaurirsi, e l'Amministrazione non ritenesse opportuno avvalersi di quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del Codice, la concessione del marchio UniCa in riferimento alle attività di Merchandising di cui al punto 2 dell'Articolo 1-"Oggetto del contratto", di cui al Capitolato speciale, per la vendita a terzi dei prodotti, rimarrà in essere sino alla naturale scadenza contrattuale (naturale o rinnovata). I costi della manodopera sono stati stimati dalla Stazione appaltante (per la durata complessiva del contratto inclusi rinnovi e proroghe) per un valore presunto pari a 300.000,00 €, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del d.lgs. 50/2016.







Ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione del Rischio di Interferenza e pertanto i costi della sicurezza di tale natura sono pari a zero.

L'importo complessivo dell'accordo quadro, pari a euro a € 1.200.000,00 (oltre I.V.A.), graverà sui budget dei singoli Centri di Responsabilità contraenti, in ragione dei singoli Ordini di Fornitura emessi.

Nell'ambito della concessione del marchio in riferimento alla vendita dei prodotti di Merchandising nessun onere sarà a carico dell'Amministrazione. A fronte del rilascio della concessione del marchio, l'aggiudicatario si impegna:

- a) al pagamento all'Università di un canone di concessione pari a 1.500,00 €/anno oltre IVA, pari a
 € 12.750,00 oltre IVA per una durata complessiva pari a 8 anni e sei mesi (compreso l'eventuale
 opzione di rinnovo e proroga). I canoni saranno incrementati della percentuale di rialzo offerta
 dall'Aggiudicatario;
- b) al pagamento annuale all'Università di royalty pari al 2% sul fatturato (imponibile fatture IVA esclusa), calcolato sulla base della quota di venduto degli articoli fuori dall'ambito di applicazione dell'Accordo Quadro (di cui ai punti 2 e 3 dell'Articolo 1 del Capitolato Speciale).

7. REVISIONE DEI PREZZI

Si rinvia a quanto disciplinato all'Articolo 20 del Capitolato Speciale.

8. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui agli artt. 45, 47 e 48 del Codice, con l'osservanza della disciplina in essi contenuta, in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dal presente disciplinare.

In conformità a quanto disposto dall'art. 48, comma 7, del Codice, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete, ovvero di partecipare





alla gara anche in forma individuale qualora si sia partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o in aggregazione di rete. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353, del Codice Penale. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Alle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;







- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune é privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.





9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

9.1. Requisiti generali

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

L'operatore economico deve essere in possesso per la partecipazione, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

- 9.1 inesistenza dei motivi di esclusione dagli appalti di cui all'art. 80, commi 1 e 3, del Codice;
- 9.2 inesistenza dei motivi di esclusione dagli appalti di cui all'art. 80, commi 2, 4 e 5, del Codice;
- 9.3 (eventuale) possesso dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti ad infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui ha sede l'operatore economico;
- 9.4 adempimento degli obblighi previsti dall'art 3 della L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, così come modificata dal D.L. 187/2010, convertito con L. 217/2010.

I requisiti di cui ai punti 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio ordinario, costituendo o costituito, devono essere posseduti integralmente da ciascuna impresa componente il raggruppamento; in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 1 lett. b) e c), del Codice devono essere posseduti dal Consorzio e dalle imprese consorziate indicate esecutrici.

Il possesso dei suindicati requisiti dovrà essere autocertificato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ovvero dichiarazione equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza per i soggetti non residenti in Italia.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. 165/2001.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.







La mancata accettazione delle clausole contenute nel **Patto di Integrità** (di cui agli artt.1 e 18 del presente Disciplinare) e il mancato rispetto dello stesso costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012.

10. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

10.1. Requisiti di idoneità

a) Iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (C.C.I.A.A.) competente per territorio, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), l'attività per la quale l'operatore è iscritto, che deve essere coerente con quella oggetto del contratto, e la forma giuridica, ai sensi dell'art. 83, comma 1 lettera a) e comma 3, del Codice; Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, al fine di prova della predetta iscrizione.

10.2. Requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnica - professionale

a. requisito di capacità economico-finanziaria

Il concorrente deve dimostrare di aver realizzato nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione della procedura, un fatturato globale minimo pari a € 300.000,00 Iva esclusa, specificando per ciascun anno il fatturato.

Per "*ultimo triennio*" si intende quello comprensivo degli ultimi tre (3) esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del bando, ovvero, sia già stato presentato il Modello Unico o la dichiarazione IVA. Per il concorrente che abbia iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato deve essere rapportato al periodo di attività.

b. requisito di capacità tecnico-professionale

Il concorrente deve dimostrare di aver eseguito nell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione della procedura:







- B.1. **forniture analoghe (<u>fornitura di gadget</u>)** a quelle oggetto dell'accordo quadro, <u>per un importo complessivo non inferiore a € 210.000,00 oltre IVA;</u>
- B.2. prestazioni analoghe (e-commerce): almeno due servizi di e-commerce analoghi (per tipologia e numero di prodotti in vendita online) a quelli oggetto dell'appalto, presso strutture pubbliche o private.

Nelle relative dichiarazioni deve essere indicato l'esatto **oggetto** della fornitura/prestazione, i **committenti** pubblici e/o privati presso cui si è svolta la fornitura/prestazione, la **data di effettuazione** ed il relativo **importo** (artt. 83, comma 1, lett. c), 83, comma 7, All. XVII, Codice).

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice. Le prestazioni prestate a favore di enti privati devono essere comprovate mediante una delle seguenti modalità: originale, firmato digitalmente dal sottoscrittore, o copia conforme firmata digitalmente dal concorrente, dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.


In caso di prestazioni prestate a favore di amministrazioni e/o enti pubblici per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

In ogni caso per agevolare la Stazione appaltante nella fase di verifica dei requisiti dichiarati ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, si chiede al concorrente di compilare il Modulo Dichiarazioni forniture/prestazioni analoghe.

La previsione dei requisiti per la partecipazione alla presente procedura è giustificata dalla necessità di selezionare operatori economici in grado di garantire un adeguato livello della prestazione, considerata la specificità della stessa.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario dell'aggiudicatario avviene, ai sensi dell'art. 216, comma 13, del d.lgs.50/2016, successivamente all'aggiudicazione, attraverso l'utilizzo della banca dati AVCpass, istituita presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ora A.N.A.C., con la delibera attuativa 157/2016.







Pertanto, gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura, italiani ed esteri, devono registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato - AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui alla succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

La registrazione ai servizi on line dell'Autorità Nazionale Anticorruzione è necessaria per la creazione del PassOE da consegnare alla stazione appaltante e, se previsto, per il versamento del contributo. Per la registrazione è necessario accedere all'indirizzo http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/_RegistrazioneProfilazione U Contact Center: 800896936 - L'ANAC fornisce supporto in lingua straniera agli operatori esteri.

Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ovvero dichiarazione equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza per i soggetti non residenti in Italia.

11. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE, CONSORZI ORDINARI AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.







Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il requisito delle forniture analoghe deve essere posseduto:

- nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla mandataria sia dalle mandanti in misura proporzionata alla quota parte del contratto che la singola impresa intende eseguire;
- nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dall'impresa che esegue la prestazione principale.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Con riferimento al contenuto della Documentazione amministrativa di cui al paragrafo 18, i documenti prodotti devono essere firmati digitalmente:

- ✓ dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
- ✓ dal legale rappresentante dell'impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del Consorzio ordinario, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario formalmente costituito prima della presentazione dell'offerta;
- ✓ dal legale rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e
 c), D.lgs. n. 50/2016;
- ✓ dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel
 caso di Rete di imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e
 di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, D.L. n. 5/2009;
- ✓ dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna
 delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo







comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009;

dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative e la restante documentazione amministrativa richiesta nel presente disciplinare, dovranno essere presentati da ciascuna impresa facente parte del RTI. Al RTI è assimilato il Consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 Codice civile; nel caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, tali dichiarazioni dovranno essere prodotte oltre che dal Consorzio anche dalle altre consorziate individuate, in sede di offerta, quali esecutrici del servizio; è assimilata a tale tipologia di Consorzio, la Rete di Imprese dotata di organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica.

La cauzione provvisoria e il relativo impegno, come descritto nel paragrafo "Documentazione Amministrativa" dovranno essere presentate, nelle modalità indicate nella documentazione di gara:

- ✓ <u>in caso di RTI costituito:</u> dall'impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;
- ✓ <u>in caso di RTI costituendo e di Consorzio ordinario costituendo:</u> da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio;
- ✓ in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile: dal Consorzio medesimo.

Il fideiussore dovrà richiamare la natura collettiva della partecipazione alla gara di più imprese, identificandole singolarmente e contestualmente garantendo ogni obbligo derivante dalla partecipazione alla gara delle stesse.

La/e certificazione/i per la riduzione della garanzia provvisoria dovranno essere presentate, in caso di R.T.I. costituito o costituendo, da ogni componente dello stesso e da ogni consorziato in caso di







Consorzio di cui alla lettera b) e c) del richiamato art. 45, comma 2, D.lgs. n. 50/2016 nelle modalità previste nella documentazione di gara.

Le dichiarazioni relative al Patto di integrità dovranno essere firmate digitalmente:

- ✓ dal legale rappresentante di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di RTI/Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
- √ dal legale rappresentante dell'Impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del Consorzio ordinario, in caso di RTI/Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
- ✓ dal legale rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e
 c) del D. Lgs. n. 50/2016;
- √ dal legale rappresentante di tutte le imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara ovvero; solo in caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, D.L. n. 5/2009, dal legale rappresentante dell'impresa che riveste la funzione di organo comune.

In caso di aggiudicazione ad un RTI, dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- ✓ cauzione definitiva presentata dall'impresa mandataria a seguito di costituzione del Raggruppamento e intestata a tutte le società componenti il raggruppamento medesimo;
- ✓ copia autentica dell'atto costitutivo del RTI, con mandato speciale irrevocabile di rappresentanza all'Impresa capogruppo;
- ✓ dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, dell'Impresa mandataria che attesti in coerenza con l'offerta presentata, anche in termini percentuali e per tipologia di attività, le prestazioni che verranno fornite dalle singole Imprese raggruppate.

Le disposizioni che precedono, relative ai RTI o consorzi ordinari costituiti/non costituiti, trovano applicazione anche nel caso di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lettera f) del codice dotate/non dotate di organo comune di rappresentanza.





11.1 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro della Camera di Commercio deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici del servizio.

I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti e comprovati dai singoli consorziati, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. <u>per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice</u>, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

12. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.





L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'art. 10 del presente disciplinare nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economicofinanziari e tecnico-professionali messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci rilasciate da parte dell'impresa ausiliaria si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice, qualora questi non provveda alla sostituzione della stessa.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, l'Università richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento







decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento (o del contratto di avvalimento), a condizione che i citati elementi siano <u>preesistenti e comprovabili</u> con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

L'impresa concorrente che intende ricorrere a tale istituto deve compilare anche la Parte II, lett. C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (Avvalimento)" del DGUE. In particolare, deve barrare la casella "SI" e indicare la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.

Ciascuna impresa ausiliaria deve altresì compilare e firmare un DGUE distinto con le informazioni richieste nelle sezioni A e B della parte II, della parte III, della parte IV ove pertinente e della parte VI.

L'impresa concorrente deve, inoltre, allegare a sistema la seguente documentazione:

- 1. una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente la concorrente;
- 2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 3. copia del contratto corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e dell'impresa ausiliaria con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.







In luogo del legale rappresentante le dichiarazioni di cui ai precedenti punti possono essere rese da soggetto munito dei poteri di firma, comprovati da copia autentica dell'atto di conferimento dei poteri medesimi. La stazione appaltante trasmetterà all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento.

Si specifica che l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 89, comma 9, del D.Lgs 50/2016, esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

L'assenza della dichiarazione di avvalimento o la mancata osservanza dei limiti, formalità e condizioni di cui al citato art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, comportano l'impossibilità di usufruire dell'avvalimento.

13. SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016 nel testo vigente aggiornato al D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021e alla L. 238/2021.

Non sono previste quote limite in termini di percentuali subappaltabili rispetto all'importo complessivo del contratto, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 105 il quale stabilisce che il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto né la prevalente esecuzione delle stesse.

Il Responsabile del Servizio dovrà essere nominato all'interno del personale dipendente dell'aggiudicatario.

L'operatore economico che intende avvalersi del subappalto dichiara, all'atto dell'offerta, ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. c) del d.lgs. 50/2016, quali parti della fornitura intende subappaltare. In mancanza della dichiarazione il subappalto non può essere autorizzato. Tali informazioni dovranno essere indicate nella parte II lettera D del DGUE.





Il concorrente, dopo la stipula del contratto, potrà subappaltare le prestazioni unicamente a soggetti in possesso di requisiti richiesti e a carico dei quali non sussistano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Per le prestazioni affidate in subappalto si rimanda all'art. 105 comma 14 del Codice aggiornato al D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021.

Per quanto non previsto si rimanda all'art. 105, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

14. GARANZIE PROVVISORIA E DEFINITIVA

L'offerta è corredata da:

- una garanzia provvisoria come definita dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 di importo pari al 1,5% di

 € 565.000,00, secondo quanto disposto dall'art. 93, comma 1, del Codice, o pari ad altro inferiore
 importo determinato sulla base dell'art. 93, comma 7, del Codice.
- 2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91, del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.







La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, mediante:

a. quietanza comprovante il versamento della garanzia. Si segnala che dal 30 giugno 2020 tutti i pagamenti effettuati da soggetti privati (cittadini e imprese) verso qualsiasi tipologia di Pubblica Amministrazione/Ente pubblico, inclusa l'Università degli Studi di Cagliari, devono essere effettuati obbligatoriamente mediante PagoPA. Pertanto, le garanzie provvisorie costituite a mezzo bonifico o in contanti non possono essere accettate. Gli operatori economici possono versare la garanzia provvisoria, in alternativa alla costituzione di polizza fideiussoria, attraverso il sistema PagoPA, previa emissione autonoma dell'avviso di pagamento, seguendo la procedura indicata nel portale dell'Ateneo di Cagliari nella sezione "Altri pagamenti di soggetti, persone fisiche e imprese" della pagina pubblicata del seguente link. https://www.unica.it/unica/it/pagopa.page

All'interno della suddetta sezione è presente un ulteriore link: https://unica.pagoatenei.cineca.it/portalepagamenti.server.frontend/#/ attraverso il quale l'operatore economico, collegandosi al portale PagoPA d'Ateneo, potrà emettere autonomamente l'avviso di pagamento (IUV) selezionando "Pagamento spontaneo".

Per il pagamento della cauzione provvisoria, selezionare dal menù a tendina "motivi pagamento":

Versamento cauzione provvisoria -Partecipazione a gara di appalto

Il pagamento potrà essere effettuato nello stesso portale, oppure utilizzando i molteplici canali di seguito indicati: conto online, app mobile, sportello ATM, sportello bancario, tabaccheria. I prestatori di servizi sono consultabili al seguente link: https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/

b. **fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

Banca d'Italia - Intermediari (bancaditalia.it);







Banca d'Italia - Garanzie finanziarie: fare attenzione (bancaditalia.it);

Intermediari non abilitati.pdf (bancaditalia.it);

IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19/01/2018 n° 31;
- 4. avere validità per almeno 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5. prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.
 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

✓ originale informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;







- ✓ copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo), secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005;
- ✓ in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'art. 23-bis del d.lgs. 82/2005.

L'operatore economico dovrà inserire a sistema, unitamente alla cauzione provvisoria e alla dichiarazione di impegno anche una autodichiarazione sottoscritta digitalmente, resa ai sensi degli artt.46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore della cauzione dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante, oppure, in alternativa, una autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritta con firma digitale ai sensi del su richiamato Decreto.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai fini della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva (commisurata al valore economico dell'Accordo Quadro, per quattro anni e sei mesi, pari a stimati € 635.000,00, fatto salvo l'obbligo per l'Aggiudicatario in caso di esercizio dell'opzione di rinnovo da parte della Stazione Appaltante o di erosione dell'importo suddetto, di presentazione della garanzia definitiva aggiornata al valore economico complessivo dell'AQ pari a € 1.200.000,00) ai sensi dell'art. 103 del Codice, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3. Si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire delle riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della già menzionata certificazione;







b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la già menzionata certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

15. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è previsto per questa procedura.

16. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo relativo alla procedura in oggetto previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di







cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021, consultabili sul sito https://www.anticorruzione.it/ e allegano la ricevuta di avvenuto pagamento ai documenti di gara.

Le istruzioni operative potranno essere consultate sul sito https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

17. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Tutti i documenti relativi alla procedura, fino all'aggiudicazione, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma di e-procurement "Appalti & Contratti" in formato elettronico ed essere sottoscritti con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s), del D.lgs. 82/2005. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta, redatta esclusivamente in lingua italiana, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 07/10/2022 pena l'irricevibilità della stessa. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per quanto concerne la data e l'ora esatta di ricezione delle offerte faranno fede quelle registrate dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Sarà, pertanto, onere dell'operatore economico adottare le adeguate misure organizzative finalizzate al rispetto del sopra indicato termine di scadenza.







L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà essere composta dalla documentazione amministrativa, dall'offerta tecnica e dall'offerta economica, meglio descritte nei paragrafi che seguono. Le offerte devono essere redatte in lingua italiana.

L'impresa concorrente ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale nella sezione riservata alla presentazione di documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della procedura, ovvero sono ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito. A tal fine si rimanda al manuale di utilizzo della piattaforma telematica.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla procedura di gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Ai sensi di quanto stabilito all'articolo 32, comma 4, del Codice, ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative.

L'offerta vincola il concorrente per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.







18. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella sezione relativa alla documentazione amministrativa dovranno essere allegati i sottoelencati documenti:

- a) Domanda di partecipazione, redatta utilizzando il relativo modulo allegato;
- b) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del Codice, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea, che costituisce un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, firmata digitalmente dal legale rappresentante;
- c) Dichiarazioni integrative al DGUE e altre dichiarazioni;
- d) Modulo dichiarazione assolvimento imposta di bollo ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo per un importo pari a € 16,00. Il modello dovrà essere scansionato e allegato nella sezione documentazione amministrativa;
- e) "Patto di integrità", sottoscritto digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura, come previsto nel presente disciplinare. Si precisa che il patto di integrità inserito a sistema dovrà essere lo stesso caricato dall'Amministrazione (recante firma digitale del Direttore Generale), al quale dovrà essere aggiunta la firma del Legale Rappresentante dell'operatore economico;
- f) cauzione provvisoria e dichiarazione di impegno. ai sensi dell'art. 93 del Codice di importo pari al 1,5% di € 565.000,00;
- g) eventuali certificazioni per la riduzione della cauzione provvisoria;
- h) (eventuale) procura: l'impresa concorrente deve produrre la procura firmata digitalmente ovvero allegare a sistema la scansione firmata digitalmente della procura attestante i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile. La stazione appaltante si riserva di richiedere all'impresa, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura;
- i) (eventuale) in caso di avvalimento il modulo dichiarazione avvalimento e la documentazione richiesta dal presente disciplinare;







- j) in caso di concorrenti che abbiano dichiarato la sussistenza di una situazione di controllo ex art.
 2359 Codice civile, idonea documentazione atta a dimostrare che debba essere esclusa l'unicità del centro decisionale;
- k) <u>PassOE,</u> di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP dell'operatore economico; in caso di avvalimento dovrà essere allegato anche il PassOE dell'impresa ausiliaria.
- l) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

Inoltre, in caso di soggetti associati:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- ✓ copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- ✓ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, in termini di prestazione e in termini percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- ✓ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto
 designato quale capofila.
- ✓ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, in termini di prestazione e in termini percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- ✓ dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;







- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, in termini di prestazione e in termini percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- ✓ copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- ✓ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- ✓ dichiarazione che indichi le parti del servizio, in termini di prestazione e in termini percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- ✓ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- ✓ dichiarazione che indichi le parti del servizio, in termini di prestazione e in termini percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.







Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- ✓ in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, in termini di prestazione e in termini percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- ✓ in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
 scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs.
 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete,
 attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio, in termini di prestazione e in termini percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.







Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Inoltre, ai sensi dell'art. 80, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, l'Amministrazione ne dà segnalazione alle Autorità competenti.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si raccomanda pertanto la massima attenzione nell'inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'Offerta Economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo l'inserimento dell'offerta o di non procedere all'inserimento nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

19. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il concorrente dovrà allegare la domanda di partecipazione, con dichiarazioni cumulative, redatta secondo il modulo allegato "**Domanda di partecipazione**", indicando la forma in cui parteciperà.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE, il concorrente dovrà fornire i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, P.IVA, sede, n. iscrizione CCIAA o Albo professionale di appartenenza) ed il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata) in un'unica domanda di partecipazione, sottoscritta con firma digitale dai soggetti indicati nel modello allegato.

Qualora la dichiarazione venga sottoscritta dal procuratore della società, il concorrente dovrà allegare copia conforme all'originale della procura.

I Raggruppamenti Temporanei di Operatori Economici/Consorzi Ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e), del Codice, non ancora costituiti, in conformità a quanto previsto nella Domanda di partecipazione, dovranno rendere la dichiarazione cumulativa sottoscritta da ciascun Operatore







Economico, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/00, secondo le modalità dell'art. 38 dello stesso D.P.R, attestante:

- a. l'impegno a conferire mandato speciale con rappresentanza, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, all'Operatore Economico indicato come Capogruppo il quale, in caso di aggiudicazione, stipulerà il contratto di appalto in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate; in caso di Consorzio, anche l'impegno a stipulare il Contratto di Consorzio;
- l'impegno a non modificare la composizione del Raggruppamento o del Consorzio da costituirsi sulla base del predetto impegno;
- c. la quota di partecipazione al raggruppamento o consorzio nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dagli operatori economici riuniti o consorziati.

La Capogruppo-mandataria stipulerà il contratto di appalto, una volta acquisito il relativo mandato/atto costitutivo, in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate.

I Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, in conformità a quanto previsto nella Domanda di partecipazione, dovranno:

- a) rendere la dichiarazione con la quale il Consorzio attesti che concorre ed esegue in proprio le prestazioni oggetto dell'appalto o che concorre in proprio ed indicare le consorziate esecutrici;
- b) allegare l'atto costitutivo del Consorzio e Statuto, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, prodotti in originale o in copia conforme, con indicazione delle Imprese consorziate. Il Consorzio stipulerà il contratto d'appalto in nome e per conto proprio.

Nel caso di consorzio di cooperative ed imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio dovrà indicare il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso dovrà indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre; in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipi in nome e per conto proprio.







20. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Al fine della partecipazione alla procedura di gara, il concorrente compila il DGUE secondo quanto di seguito indicato e lo sottoscrive digitalmente.

Parte I – Informazioni sulla procedura e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

NB. Il DGUE dovrà essere sottoscritto digitalmente dai tutti i soggetti indicati dall'operatore economico nella PARTE II, lett. B del medesimo "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico", come persone abilitate ad agire come rappresentanti ivi compresi procuratori e institori; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.

Si precisa, peraltro, che in caso di mancanza di sottoscrizione da parte dei soggetti suindicati, il DGUE verrà considerato regolare ma saranno legittimati a rappresentare l'impresa esclusivamente coloro che avranno firmato il DGUE con firma digitale.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;





- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, <u>pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto</u>, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo.

Parte III - Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo "Requisiti generali" del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

N.B. In rifermento alle dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. b) del Codice, contenute nella parte III, lett. C del DGUE: "Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, l'operatore economico **dovrà barrare TUTTE LE LETTERE** di cui alla predetta parte e, più precisamente:

- a) fallimento;
- b) <u>liquidazione coatta;</u>
- c) concordato preventivo;
- d) è ammesso a concordato con continuità aziendale.

Parte IV - Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione di riferimento e compila il modulo *forniture/prestazioni analoghe* predisposto dalla Stazione appaltante.





Parte VI - Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- ✓ nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- ✓ nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- ✓ nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

21. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE E ALTRE DICHIARAZIONI

Ciascun concorrente rende le dichiarazioni integrative al DGUE e le ulteriori seguenti dichiarazioni utilizzando il modello allegato Dichiarazioni integrative al DGUE e altre dichiarazioni

- ✓ (eventuale) dichiarazione che l'impresa è iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti ad infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura competente, oppure, limitatamente al periodo transitorio di cui all'art. 29, comma 2, D.L. 90/2014, ha presentato domanda di iscrizione al predetto elenco;
- ✓ (eventuale) dichiarazione di voler usufruire delle riduzioni della cauzione o fidejussione di cui
 all'art. 93, comma 7, del Codice. A tal fine il concorrente dovrà produrre idonea documentazione
 sul possesso delle certificazioni mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o copia resa
 conforme all'originale, ai sensi del DPR n. 445/2000);
- ✓ dichiarazione di adempiere agli obblighi previsti dall'art 3 della L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, così come modificata dal D.L. 187/2010, convertito con L. 217/2010;





- ✓ dichiarazione di avere preso conoscenza, nel complesso, della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- ✓ dichiarazione di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
 contenute nel bando e nei documenti di gara;
- ✓ dichiarazione di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta
 delle condizioni contrattuali e degli oneri nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle
 disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
 assistenza in vigore nel luogo in cui devono essere eseguite le prestazioni;
- ✓ **dichiarazione**, inoltre, di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dati per la categoria di interessato Cliente/fornitore disponibile al link https://www.unica.it/unica/it/utility privacy.page.

22. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e di tutti i documenti a correndo, ed in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.







Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

23. OFFERTA TECNICA

Gli operatori economici concorrenti devono produrre e allegare a sistema, nella sezione offerta tecnica, i seguenti documenti:

- a) una **relazione tecnica**, che dovrà riportare la descrizione completa e dettagliata delle caratteristiche tecniche e prestazionali migliorative oggetto di valutazione, che sono riportate nell'allegato "Criteri di valutazione dell'offerta". La relazione tecnica, per facilitare il lavoro della commissione giudicatrice, dovrà essere strutturata in paragrafi <u>numerati e suddivisi</u> come da tabella, relativamente agli elementi di valutazione di natura qualitativa con confronto (da A.1 a A.5) e gli elementi di valutazione di natura premiale (B.1). La "Relazione tecnica" redatta in lingua italiana, non dovrà eccedere 40 (quaranta) facciate formato A4, in carattere Arial, corpo 12 o equivalente;
- b) allegato all'Offerta tecnica per prodotti offerti, che dovrà riportate il dettaglio delle caratteristiche dei prodotti offerti relativamente a materiali, dimensioni, colori aggiuntivi, etc. in conformità a quanto dettagliato per ciascun prodotto;
- c) (*eventuale*) l'offerta tecnica potrà essere supportata da **documenti ulteriori e attinenti** come ad es. brochures, depliants, schede tecniche, ecc. funzionali alla chiarezza dell'offerta. I depliants e le brouchures rappresentano un supporto e non sono sostitutive dell'offerta;
- d) (eventuale) dichiarazione di presenza di segreti tecnici e/o commerciali nell'offerta ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti (dichiarazione segreti tecnici e commerciali) Si specifica che la mancata presentazione della suddetta dichiarazione sarà considerata come assenza di cause







ostative all'accesso agli atti. Sul punto si chiarisce che i segreti industriali e commerciali individuati dai concorrenti devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente. Pertanto, l'impresa concorrente deve allegare alla relativa dichiarazione, idonea documentazione che argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da secretare e fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. La Stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

L'offerta tecnica deve essere formulata tenendo conto delle condizioni indicate nel Capitolato Speciale, accettate integralmente dall'Operatore economico.

L'offerta tecnica e l'eventuale dichiarazione di presenza di segreti tecnici e/o commerciali devono essere sottoscritte digitalmente dal Legale Rappresentante o da un procuratore munito dei necessari poteri dell'impresa concorrente.

L'offerta tecnica dovrà essere comunque redatta con modalità tali da consentire alla Commissione la valutazione della stessa sulla base dei criteri di valutazione di cui a questo disciplinare.

L'Amministrazione è esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di invio parziale della documentazione.

La Commissione giudicatrice potrà invitare gli operatori concorrenti a fornire chiarimenti in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione del servizio offerto da parte della Commissione giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.







24. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica deve essere composta da a) e b:

- A. dal *Modello offerta economica* generato dalla piattaforma che deve contenere:
 - ✓ la percentuale di ribasso unico sul listino prezzi posto a base di gara;
 - ✓ la percentuale di rialzo unico sul canone di concessione annuale a base di gara;
 - ✓ la quota, remunerata con l'offerta, che costituisce costo aziendale per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. art. 95, comma 10 del Codice.
- B. dal *Modulo offerta economica predisposto dalla Stazione appaltante* che deve contenere:
 - ✓ la percentuale di ribasso unico sul listino prezzi posto a base di gara;
 - ✓ la percentuale di rialzo unico sul canone di concessione annuale a base di gara;
- ✓ la quota, remunerata con l'offerta, che costituisce costo aziendale per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro e il costo della manodopera, ai sensi dell'art. art. 95, comma 10 del Codice.

Le percentuali di ribasso sul listino e di rialzo sul canone dovranno essere indicate in cifre con massimo 2 (due) decimali dopo la virgola (es. 25,35%).

Nel caso di discordanza tra le percentuali indicate nel modulo predisposto dalla stazione appaltante e quelle a sistema prevarrà il modulo della stazione appaltante.

Nel caso di discordanza tra l'importo espresso in cifre e quello in lettere, verrà preso in considerazione per la Stazione Appaltante quello espresso in <u>lettere</u>.

Relativamente al listino a base di gara non sono ammesse offerte al rialzo mentre relativamente al canone di concessione a base di gara non sono ammesse offerte al ribasso.

L'offerta economica dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da un procuratore munito dei necessari poteri dell'impresa concorrente in forma singola; dai Legali Rappresentanti o dai procuratori muniti dei necessari poteri delle singole imprese nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi costituendi; dal Legale Rappresentante o dal procuratore munito dei necessari poteri dell'impresa capogruppo mandataria nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese e di





consorzi costituiti; dal Legale Rappresentante o dal procuratore munito dei necessari poteri del Consorzio e dai Legali Rappresentanti o dai procuratori muniti dei necessari poteri delle consorziate indicate esecutrici in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice.

In caso di RTI costituendo l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 48 del Codice. In ogni caso l'offerta del RTI/consorzio costituendo/costituito deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese.

Si precisa che tutti i documenti possono essere sottoscritti anche da persona diversa dal rappresentante legale munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere stata allegata nell'apposita sezione relativa alla documentazione amministrativa.

25. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

La procedura verrà aggiudicata con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 2, del Codice, con l'applicazione della seguente formula:

$$C(a) = \sum_{i} n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

- \checkmark C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);
- ✓ n = numero totale dei requisiti
- ✓ Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
- ✓ V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;
- \checkmark Σ n = sommatoria.

Il punteggio complessivo di massimo cento (100) punti sarà ripartito tra i diversi elementi di valutazione (qualitativi con confronto, qualitativi premiali, economici), così come riportato nell'allegato al Disciplinare di gara denominato "Criteri di valutazione delle offerte", facente parte integrante della documentazione di gara e da intendersi qui integralmente riportato.







Per quanto concerne gli elementi di **valutazione di natura qualitativa con confronto**, il coefficiente V(a)i sarà determinato per ogni elemento dell'offerta mediante applicazione del criterio del confronto a coppie.

Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta tecnica, in raffronto con tutte le altre, secondo i parametri che verranno di seguito indicati, prescindendo dalla motivazione della preferenza attribuita.

Ciascun commissario confronta l'offerta di ogni concorrente con le altre indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1-nessuna preferenza; 2-preferenza minima; 3-preferenza piccola; 4-preferenza media; 5-preferenza grande; 6-preferenza massima), secondo la seguente tabella:

Grado di preferenza	Punteggio all'offerta preferita	Punteggio all'offerta non preferita
Nessuna preferenza	1	1
Preferenza minima	2	0
Preferenza piccola	3	0
Preferenza media	4	0
Preferenza grande	5	0
Preferenza massima	6	0

Nel caso in cui dovessero pervenire **meno di tre offerte** e per evitare i fenomeni distorsivi legati all'attribuzione del punteggio 0 alle offerte non preferite, la commissione procederà alla determinazione del punteggio, sempre mediante il confronto a coppie, ma utilizzando la seguente tabella:

Grado di preferenza	Punteggio all'offerta preferita	Punteggio all'offerta non preferita
Nessuna preferenza	5	5
Preferenza minima	6	5
Preferenza piccola	6	4
Preferenza media	6	3
Preferenza grande	6	2
Preferenza massima	6	1

Nei casi in cui pervenisse **una sola offerta**, la commissione, valutata la congruità dell'offerta con quanto richiesto, assegna il punteggio previsto per il pareggio.





Al termine dei confronti si procederà a trasformare la somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari ad ogni offerta mediante il confronto a coppie in coefficienti variabili tra zero e uno.

Per quanto concerne gli elementi di **valutazione di natura premiale**, si procederà ad assegnare i punti previsti per la miglioria offerta, come specificato nell'allegato denominato "Criteri di valutazione delle offerte".

N.B. qualora l'operatore economico, per uno o più criteri, non dovesse offrire elementi migliorativi rispetto al capitolato, la Commissione assegnerà per lo specifico criterio il punteggio pari a zero.

Per gli elementi di valutazione di natura quantitativa, si procederà con la seguente formula:

 relativamente al ribasso offerto sul listino a base di gara, all'offerta migliore sarà attribuito il massimo punteggio e alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante la seguente formula:

$$V_{ai} = \frac{D_i}{D_{max}}$$

dove:

- \checkmark V_{ai} = coefficiente riferito al ribasso sull'importo a base di gara della *i*-esima offerta;
- ✓ D_i = percentuale ribasso della *i*-esima offerta;
- ✓ D_{max} = percentuale ribasso più alto offerta in gara.
- 2) relativamente al rialzo offerto sul canone di concessione a base di gara, all'offerta migliore sarà attribuito il massimo punteggio e alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante la seguente formula:

$$Va_i = \frac{R_i}{R_{max}}$$

dove:

- \checkmark Va_{i} = coefficiente riferito al rialzo sul canone a base di gara della i-esima offerta;
- \checkmark R_i = percentuale rialzo della i-esima offerta;
- \checkmark R_{max} = percentuale rialzo più alto offerta in gara.





Verranno prese in considerazione fino a **2 (due) cifre decimali**, pertanto, tutti i valori offerti dovranno essere espressi con un massimo di due cifre decimali.

In caso di parità di punteggio complessivo, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà totalizzato il miglior punteggio negli elementi di valutazione di natura qualitativa e in caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

Non saranno ammesse offerte plurime condizionate, alternative rispetto all'importo a base di gara; quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto e non è ammesso il richiamo a documenti allegati ad altro appalto.

Si darà luogo all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida, e sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. È in ogni caso data facoltà alla stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice. L'offerta vincolerà il concorrente per almeno **240 gg.** dal termine indicato per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

26. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA APERTURA DOCUMENTAZIONE DI GARA

La prima seduta avrà luogo il giorno 10/10/2022 alle ore 10:00 esclusivamente in forma virtuale (che potrà essere aggiornata anche ad altra data comunque comunicata tramite Piattaforma). La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta.

Il seggio di gara, nella prima seduta, procederà a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare, attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio; redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.







La stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

A seguito del provvedimento di ammissione e di esclusione, il seggio in seduta telematica, procederà all'apertura delle buste concernenti l'offerta tecnica ed alla verifica della completezza e regolarità formale delle stesse, secondo le specifiche richieste dal presente disciplinare. In seguito, procederà all'estrazione dei nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice, tra la rosa di nominativi indicati dal RUP in apposita nota, successiva al termine di scadenza per la presentazione delle offerte, e con le modalità di estrazione indicate nella stessa nota. Il seggio, quindi, rimetterà gli atti agli uffici competenti per la pubblicazione della disposizione di nomina della Commissione e rimetterà le offerte tecniche a quest'ultima per la valutazione nel merito.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Al termine delle operazioni in seduta riservata, la commissione rimette gli atti con verbale sottoscritto dai componenti e dal segretario al seggio di gara.

Successivamente, in seduta pubblica telematica, il seggio procederà al caricamento su Piattaforma dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche dalla Commissione giudicatrice, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti e procederà all'apertura dei file contenuti nella cartella "Offerta Economica" e alla verifica del contenuto. Il sistema o apposito file di calcolo fornirà i punteggi corrispondenti al ribasso offerto da ciascun concorrente.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il seggio, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il seggio chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo.







Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice la Stazione appaltante, prima dell'aggiudicazione, procederà, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d), del Codice.

La pubblicità delle sedute verrà garantita, comunque, tramite lo svolgimento delle attività di competenza del Seggio sulla documentazione depositata nella Piattaforma in conformità a quanto disposto dall'art. 58 del Codice, nel rispetto delle disposizioni in esso contenute.

27. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice sarà composta da un numero di 3 componenti esperti nello specifico settore oggetto della gara, nominati secondo le regole di cui alla Determina del Direttore Generale n.157 del 26/04/2016 recante "Regole transitorie per la nomina delle commissioni di aggiudicazione delle gare d'appalto". Il Presidente della Commissione verrà individuato tra i commissari nominati.

Nell'ipotesi di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, la Commissione supporterà il responsabile unico del procedimento, qualora da questi richiesto, nella valutazione della congruità delle offerte anormalmente basse.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida ANAC n. 3 dell'11 ottobre 2017)..

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

28. VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA (eventuale)

Al verificarsi dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base ad elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile unico del procedimento,







avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuterà la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiano anormalmente basse.

Per il calcolo della soglia di anomalia verranno prese in considerazione fino a 2 (due) cifre decimali.

Si procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta dovesse risultare anomala, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. Sarà facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

La Stazione appaltante richiederà al concorrente, per iscritto, la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegnerà un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile unico del procedimento, eventualmente con il supporto della Commissione, esaminerà le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenesse non sufficienti ad escludere l'anomalia, potrà chiedere, anche eventualmente mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

La Stazione appaltante escluderà, ai sensi degli artt. 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni dovessero risultare, nel complesso, inaffidabili.

29. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il seggio formulerà la proposta di aggiudicazione, chiudendo le operazioni e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la Stazione Appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.







La Stazione Appaltante previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'Amministrazione aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui non si possa procedere all'aggiudicazione neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la gara verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

In conformità a quanto disposto dall'art. 3, comma 2, della L. 120/2020, di conversione del D.L. 76/2020, per le verifiche antimafia si procederà alla stipula del contratto, sotto condizione risolutiva, mediante il rilascio dell'informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli artt. 67 e 84, comma 4, lett. a), b) e c) del D.lgs. 159/2011, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della summenzionata legge, nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta dovesse accertare la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al D.lgs. 159/2011, la Stazione appaltante recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere eventualmente già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dall'art. 94, commi 3 e 4, del D.lgs. 159/2011 e dall'art. 32, comma 10, del D.L. 90/2014, convertito, con modificazione, dalla L. 114/2014.

L'iscrizione nell'elenco dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'art. 1, comma 53, L. 190/2012, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori equivarrà al rilascio dell'informazione antimafia.







Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Ai fini della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all'Università entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 6.000,00 + IVA. La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

N.B. In riferimento alle spese sopra indicate, si fa presente che l'Università degli Studi di Cagliari dal 30 giugno 2020 si è attivata per ricevere i pagamenti a proprio beneficio solo







mediante PagoPA. I versamenti inerenti le predette spese, pertanto, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite il sistema PagoPA e potranno essere eseguiti solo mediante il portale dell'Università degli Studi di Cagliari con la modalità "Pagamento spontaneo".

30. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

L'aggiudicatario deve comunicare alla Stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati;
- le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporterà, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procederà alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.







31. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario dovrà uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice unico della Stazione appaltante nonché nel Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato dalla medesima. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario avrà l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati nel sito della Stazione appaltante e disponibili ai seguenti link:

- ✓ https://www.unica.it/unica/it/ateneo s10 ss02.page;
- ✓ https://unica.it/unica/it/ateneo_s09_ss23_sss01_ssss01.page.

32. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cagliari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

33. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, dal D.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018, dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 e dai relativi atti di attuazione si precisa che i dati forniti alla Stazione Appaltante in relazione all'affidamento del servizio oggetto dell'appalto saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura di gara ed alla stipula del contratto nel rispetto di condizioni e modalità previste dalla legislazione vigente in materia.

L'informativa sul trattamento dati per la categoria di interessato Cliente/Fornitore è pubblicata sul sito https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page.

